

COMUNE
DI ADRARA SAN MARTINO
Provincia di Bergamo

**Regolamento Comunale
per Lavori in Economia**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.09.1999.
Modificato, a seguito di ordinanza istruttoria dell'O.Re.Co in seduta del 11/10/1999 atti n. 76,
con deliberazione C.C. n. 36 del 26.11.1999 e con deliberazioni C.C. n. 3
dell'11.03.2005, n. 12 del 26.06.2006 e n. 6 del 16.03.2007

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori che per loro natura possono farsi in economia ai sensi **dell'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – “Codice dei contratti pubblici”**, successive modificazioni.

I lavori di cui sopra devono presentare i caratteri di necessità ed ordinarietà.

I relativi oneri non possono in ogni caso superare i limiti stabiliti dall'art. 6, comma 4.

Le norme del presente regolamento non si applicano ai casi di lavori di somma urgenza previsti dall'art. 70 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e dall'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77 (ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali).

2. I lavori in economia, sia nella forma dell'amministrazione diretta sia quella del cottimo fiduciario sono svolti comunque sotto la direzione degli uffici della Pubblica Amministrazione.

ART. 2

SPECIFICAZIONE DEI LAVORI

1. I lavori, che abbiano le caratteristiche di cui al comma 1°, **dell'articolo precedente**, e che possono farsi in economia, sono i seguenti:

- interventi ordinari concernenti:

- a) manti di usura del piano viabile;
- b) sovrastrutture stradali;
- c) corpo stradale nelle sue varie parti;
- d) opere di presidio e di difesa;
- e) fossi, canali, alvei e relativi manufatti;
- f) opere in verde;
- g) opere di sicurezza stradale e di segnaletica verticale e orizzontale;
- h) fabbricati ed altri immobili costituenti pertinenze;
- i) interventi sui servizi dell'acquedotto, della fognatura e della pubblica illuminazione;
- j) demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché lo sgombero dei materiali rovinati;
- k) ogni intervento di protezione civile, laddove il Sindaco ne abbia comunicato al Prefetto la necessità;
- l) sgombero della neve e dei materiali franati, consolidamento e bonifica dei pendii;
- m) sganciamento di massi pericolanti;
- n) lavori di ogni specie da eseguirsi dopo che siano infruttuosamente esperiti gli incanti, oppure, nelle condizioni previste dalla legge, non siano riuscite le trattative private;

- o) gli studi ed i rilevamenti per la compilazione dei progetti, le esperienze di qualunque natura, l'acquisto di strumenti, macchine ed altro per queste esperienze;
- p) opere e provviste, quando sia stabilito doversi eseguire in economia a rischio di un appaltatore, in caso di rescissione di contratto, o per assicurare l'esecuzione dell'opera nel tempo previsto nel contratto;
- q) opere non comprese nei contratti d'appalto, e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera, e servendosi di locali e di cave, già dati in consegna alle imprese;
- r) interventi di manutenzione e adattamento di locali di proprietà comunale con i relativi impianti, infissi e manufatti presi in affitto nei casi in cui la per legge e per contratto siano a carico del locatario;
- s) interventi di manutenzione e adattamento di locali di proprietà comunali con i relativi impianti, infissi e manufatti;
- t) acquisto di materiali ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori.

ART. 3

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

- 1. I lavori di cui all'art. 2 (**art 125 – c.1 D.Lgs 163/2006**) possono essere eseguiti:
 - a) **mediante** amministrazione diretta;
 - b) **mediante procedura** di cottimo fiduciario;
 - c) con sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

ART. 4

AMMINISTRAZIONE DIRETTA

- 1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori che possono essere effettuati dal Comune impiegando propri materiali, mezzi e personale senza necessità di ricorrere ad imprenditore esterno, osservando i limiti di spesa indicati dall'art. 6.

ART. 5

COTTIMO FIDUCIARIO

- 1. Qualora non sia possibile, anche per ragioni di opportunità, ricorrere alla amministrazione diretta, i lavori sono eseguiti a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese fornite dei requisiti di legge;
- 2. L'area competente per i procedimenti di aggiudicazione dei lavori è quella tecnica.

ART. 6

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

1. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio redige e presenta entro il seguente mese di ottobre, una relazione nella quale, previ i necessari accertamenti, indichi analiticamente:
 - quali lavori devono essere eseguiti in economia nel successivo anno, distinguendo quelli in amministrazione diretta da quella a cottimo fiduciario;
 - l'ammontare presuntivo della spesa di ciascun lavoro nei limiti di cui al seguente comma 4
 - l'ammontare complessivo presuntivo della spesa relativa a tutti i lavori da eseguire in economia nei limiti di cui al seguente comma 4.
2. La relazione di cui al comma 1° deve essere approvata dalla Giunta Comunale ai fini dell'iscrizione della spesa nel bilancio di previsione del successivo esercizio finanziario.
3. Qualora per sopravvenute ed impreviste circostanze si rendesse necessario eseguire lavori in economia compresi tra quelli indicati all'art. 1, ma non previsti dalla relazione e dalla deliberazione sopracitata, la Giunta Comunale, su relazione del Tecnico comunale, può disporre l'esecuzione di detti lavori fermo restando l'osservanza dei limiti di spesa fissati nel seguente comma 4.
4. L'ammontare della spesa di ciascun lavoro non può essere superiore a **€. 200.000 (Euro duecentomila)**. L'ammontare complessivo della spesa per l'esecuzione di tutti i lavori non può superare **€. 1.000.000,00 (Euro unmilione)**.
Gli importi di spesa si intendono al netto degli oneri fiscali e dell'I.V.A..
5. Le deliberazioni di cui ai commi precedenti saranno seguite da determinazione a contrarre del Responsabile del procedimento di spesa e da tutti i provvedimenti necessari, per l'esecuzione dei lavori in economia.

ART. 7

MODALITA' PROCEDURALI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI A COTTIMO FIDUCIARIO

1. In conformità a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con la deliberazione di cui all'art. 6, il responsabile del procedimento, man mano che se ne presenti la necessità, fa redigere dal Tecnico comunale una perizia tecnico-estimativa per il singolo lavoro, e, sulla base dello stesso, invia ad imprese idonee ed in possesso dei requisiti di legge, richiesta di presentare preventivo di spesa con offerta entro un termine da stabilirsi di volta in volta.
2. I preventivi di spesa devono richiedersi ad almeno **CINQUE operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, da individuare sulla base di indagine di mercato ovvero tramite elenchi in possesso del Comune.**

3. E' consentito, tuttavia, l'invito ad un numero minore di **operatori economici** o ad un solo **operatore economico** nel caso di specialità ed urgenza del lavoro, ovvero quando l'importo della spesa non supera €. **40.000,00.=** al netto degli oneri fiscali e dell'I.V.A.

ART. 8

SCELTA DELLE OFFERTE

1. Scaduto il termine di cui all'art. 7, comma 1, il responsabile del procedimento, assistito da altro impiegato del Comune, esamina i preventivi presentati e, accertatane la regolarità, sceglie quello economicamente più vantaggioso per il Comune.
Il responsabile del procedimento ha la facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.
Delle operazioni eseguite viene redatto apposito verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'impiegato del Comune.
2. Il preventivo scelto deve essere presentato al Responsabile del servizio, il quale provvederà ad adottare propria determinazione di affidamento ed all'impegno della spesa.
3. La determinazione di cui al comma precedente dovrà essere corredata dall'attestazione di copertura finanziaria e degli estremi di avvenuta registrazione dell'impegno di spesa.

ART. 9

ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo precedente, il Responsabile del procedimento emette l'atto di ordinazione dei lavori, che dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dei lavori, tra le quali l'inizio ed il termine dei lavori, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze menzionate negli artt. 6 e 7.
L'ordinazione dei lavori deve altresì contenere il riferimento al presente regolamento, e alla deliberazione della Giunta Comunale di cui all'art. 6, all'intervento di bilancio sul quale la spesa viene imputata e all'impegno contabile registrato sull'intervento stesso.
2. L'esecuzione dei lavori, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del Tecnico Comunale o incaricato.
Inoltre il Tecnico deve segnalare al Responsabile del procedimento le irregolarità nello svolgimento dei lavori ai fini dell'eventuale applicazione delle penalità e sanzioni previste.

ART. 10
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

1. Le fatture e le note dei lavori non possono essere pagate se non sono munite della certificazione della regolare esecuzione e dell'ammontare definitivo della spesa, da rendersi dal responsabile del procedimento sentito il Tecnico Comunale o incaricato.
2. Si osservano in ogni caso le disposizioni del regolamento di contabilità.

ART. 11
PUBBLICAZIONE

1. Il presente regolamento, dopo aver acquisito l'esecutività, sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.

ART. 12
ENTRATA IN VIGORE

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti, incompatibili con le vigenti disposizioni.

NORMATIVA FONDAMENTALE DI RIFERIMENTO

- Legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, art. 325
- R.D. 25 maggio 1895 n. 350 artt. 66-74
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – “Codice dei contratti pubblici” - art. 125 – commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8.

INDICE

- Art. 1: Ambito di applicazione	pag.	2
- Art. 2: Specificazione dei lavori.....	pag.	2
- Art. 3: Modalità di esecuzione dei lavori in economia.....	pag.	3
- Art. 4: Amministrazione diretta.....	pag.	3
- Art. 5 : Cottimo fiduciario.....	pag.	3
- Art. 6 : Programmazione dei lavori.....	pag.	4
- Art. 7 : Modalità procedurali per l'affidamento dei lavori a cottimo fiduciario.....	pag.	4
- Art. 8 : Scelta delle offerte	pag.	5
- Art. 9 : Esecuzione dei lavori.....	pag.	5
- Art. 10: Liquidazione della spesa.....	pag.	6
- Art. 11: Pubblicazione.....	pag.	6
- Art. 12: Entrata in vigore.....	pag.	6
- Normativa fondamentale di riferimento.....	pag.	6
- Indice.....	pag.	7